

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 10

Adunanza 6 marzo 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONTANARO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. DELIBERAZIONE C.C. N. 61 DEL 20/12/2000 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 149-43675/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Montanaro:

- è dotato di PRG approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 25-12005 del 30/12/1991;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 61 del 20/12/2000 il Progetto Preliminare di una Variante parziale al PRG, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. e i.;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 22/01/2001, pervenuti al Servizio Urbanistica in data 25/01/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRG vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 61/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati;

Rilevato che la variante prevede le seguenti modifiche normative e cartografiche:

- a) viene individuata nella cartografia del PRG un'area per ecostazione e discarica di inerti; si introduce, all'art. 28 delle N.T.A. ("Aree destinate ad attrezzature pubbliche"), un capoverso che fa salva la facoltà da parte del Comune di richiedere, al fine di garantire un corretto inserimento della struttura nell'ambiente circostante, modifiche ai progetti presentati;
- b) localizzazione cartografica di una cava di prestito per la realizzazione della nuova linea ferroviaria "Alta Capacità" TO-MI;
- c) si individua in cartografia un'area per un pozzo idropotabile con relativa fascia di rispetto di 200 metri;
- d) vengono inserite in cartografia due aree per servizi, una destinata ad ospitare una casa di riposo per anziani, localizzata a ridosso del tratto già realizzato della variante alla S.P. n. 82, l'altra a parcheggio. L'incremento di aree per servizi relativo a tali previsioni viene compensato dal cambio di destinazione urbanistica di una serie di aree, che passano da servizi ad aree agricole;
- e) viene ampliata l'esistente zona produttiva D2 per una superficie pari a 12.850 mq. Tale valore, si afferma nella Relazione illustrativa, è inferiore al limite del 6% della superficie territoriale complessivamente destinata ad attività produttive dal PRG, stabilito dall'art. 17 L. R. 56/77 e s.m.i. per le varianti parziali;
- f) attraverso modifiche cartografiche e normative, viene adeguato il PRG al Piano Stralcio delle Fascie Fluviali (PSFF), approvato con D.P.C.M. in data 24/07/'98 e al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po in data 11/05/'99;
- g) viene individuato in cartografia, sulla base di uno studio di regimazione dei canali minori e delle rogge intercomunali del Chivassese, uno scolmatore di difesa idrogeologica a cui viene attribuita una fascia di rispetto di 25 metri per lato;
- h) vengono apportate varie modifiche e/o integrazioni alle N.T.A.:
  - all'interno dell'art. 19 - Area residenziale di risanamento e ristrutturazione (Br), si aggiunge, ai tipi di intervento ammessi, quello di ristrutturazione urbanistica. Tale tipo di intervento è subordinato a Strumento Urbanistico Esecutivo;
  - vengono integrati gli artt. 19 e 20, introducendo prescrizioni più dettagliate circa le modalità per la modificazione della destinazione d'uso coerentemente alle indicazioni di Piano (che prevedono la residenza) di due aree artigianali (De1 e De2) poste in zona impropria;
  - all'art. 28 - Aree destinate ad attrezzature pubbliche, si introduce un capoverso che subordina l'attuazione delle opere, qualora comprese in settori geologici di II classe ("zone mediamente stabili"), a indagini geologiche e geognostiche;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 21/02/2001, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare una osservazione di cui si ritiene di condividere il contenuto;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 L.R. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G. del Comune di Montanaro, adottato con deliberazione C.C. n. 61 del 20/12/2000:

- a) in relazione all'adeguamento al P.S.F.F. e al P.A.I., proposto con la presente variante, si richiama l'attenzione dell'Amministrazione Comunale sulle disposizioni del 4° comma dell'art. 17 L.R. n. 56/77 che fanno rientrare tra le varianti strutturali quelle che *".. incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali ... a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche .."* ed inoltre sul 6° comma della medesima legge, in base al quale *"Costituiscono varianti obbligatorie gli interventi necessari ad adeguare il Piano Regolatore Generale ad atti e strumenti di pianificazione statale, regionale, provinciale o comunque sovraordinata a quella comunale .."*. Sul punto, si è espressa, infine, in maniera specifica la Regione, attraverso la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 luglio 1999, n. 8/PET: *" ... Si ritiene invece che l'adeguamento al P.S.F.F. non possa essere effettuato con le procedure di cui al comma 7 del citato articolo 17, in quanto i contenuti che la Variante assume con l'introduzione delle fasce nelle tavole di P.R.G. e con l'integrazione delle N.T.A. ad esse connesse, sono tali da produrre uno degli effetti (si veda in particolare il comma 4, lett. d), articolo 17 della citata legge regionale) che, da soli, appaiono sufficienti ad escludere che la variante si configuri come parziale"*;
- b) si ritiene che l'individuazione del canale scolmatore di difesa idrogeologica debba essere stralciato dalla presente variante per i seguenti ordini di motivi:
  - 1) l'inserimento nel P.R.G. appare prematuro in quanto:
    - lo studio generale da cui detta opera discende, promosso dalla Provincia di Torino e relativo a "Proposte di regimazione canali minori e rogge intercomunali del Chivassese", non è ancora stato approvato dall'Ente, nè sottoposto all'autorità idraulica competente;
    - tale studio è finalizzato all'individuazione di una serie di opere di carattere idraulico da proporre alla valutazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po per il

- loro inserimento nel Sotto Progetto 1.4, riguardante l'analisi e la caratterizzazione di nodi a rischio idraulico elevato relativi alla rete idrografica minore naturale e artificiale, al momento ancora in corso di predisposizione;
- 2) ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/'77 e s.m.i. (comma 4, lettera a) e comma 6) la modifica al P.R.G. per l'inserimento di una tale opera appare più di carattere strutturale che parziale per via della sua rilevanza non limitata al territorio comunale, in quanto:
- la sua attivazione produce effetti rispetto ad un sistema sovraordinato (quello, appunto, delle "rogge intercomunali del Chivassese");
  - per un tratto del suo percorso detto scolmatore si attesta sulla linea di confine col Comune di Foglizzo (e pertanto, se non per l'opera, certamente per quanto riguarda le relative fasce di rispetto, è necessario coinvolgere il territorio di un altro comune);
- c) si esprimono forti perplessità circa la scelta localizzativa della nuova casa di riposo per anziani, prevista a ridosso del tratto già realizzato della variante alla S.P. n. 82, in quanto, pur non avendo rese esplicite ipotesi di innesto sull'asse stesso, tale scelta ne costituisce una più che probabile premessa, prefigurando, con ciò, una riduzione della funzionalità della neorealizzata circonvallazione. A tale proposito si ricorda che il P.T.C., riprendendo una indicazione dell'art. 28, L. R. 56/'77, prevede, attraverso una precisa direttiva, che *"Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e di completamento che prevedano nuovi accessi veicolari diretti sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alle esigenze di visibilità dell'arteria principale e di scorrevolezza del traffico di transito; .."*. A ciò va aggiunto che la notevole distanza della nuova struttura dall'abitato espone gli utenti della casa di riposo a poco auspicabili situazioni di emarginazione. Pertanto si chiede, anche in considerazione della presenza di numerose aree libere più prossime all'abitato e meglio raccordate con la rete della viabilità comunale esistente, di prevedere una diversa localizzazione della struttura in oggetto.
- Inoltre, in base alle già citate disposizioni della L.R. 56/'77 e del P.T.C., pur non essendo oggetto della presente variante, si chiede l'eliminazione dell'innesto a "T" sul medesimo tratto della S.P. 82, in quanto pericoloso per la circolazione (risulta collocato nelle immediate vicinanze della prevista rotonda), oltre che dannoso nei confronti della fluidità e la funzionalità dell'asse provinciale. La funzione di tale innesto, non risulta peraltro chiara, essendo connesso ad un tratto non concluso di viabilità che si dissolve in una zona non urbanizzata posta a nord del centro abitato di Montanaro;
- d) per quanto riguarda l'area a servizi destinata ad ospitare la nuova casa di riposo per anziani (fermi restando i rilievi di cui al punto precedente) e l'ampliamento dell'area industriale D2, si rileva la mancanza della relazione geologico-tecnica di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b), della L.R. 56/77 e s.m.i., espressamente richiesta per le aree " .. interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza ..". Si invita pertanto il Comune a dotarsi della documentazione suddetta ed a provvedere all'eventuale adeguamento della variante alle risultanze della relazione in sede di approvazione del Progetto Definitivo;
- e) le varianti parziali sono ad ogni effetto (formale e sostanziale) delle modifiche del P.R.G. e pertanto, anche se soggette ad un iter procedurale abbreviato rispetto a quello delle varianti strutturali, devono avere contenuti minimi di forma, di documentazione,

di indicazione normativa e descrittiva, che consentano di comprendere in modo inequivoco il contenuto e le finalità delle stesse, ponendo particolare attenzione ad evidenziare la situazione della strumentazione urbanistica generale nel suo assetto ante e post variante. Su tali aspetti costituisce costante riferimento, sia per le Amministrazioni Pubbliche che redigono Piani Regolatori e loro varianti, che per quelle che devono esaminarli, la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE.

La variante parziale in oggetto, presenta, da questo punto di vista, carenze che ne rendono difficile la piena comprensibilità, in particolare per quanto riguarda il mancato inquadramento delle modifiche normative proposte all'interno del testo originario dell'articolo che si intende modificare, come invece stabilito nella Sezione II, scheda C della Circolare 16/URE;

2. di dare atto che, con separato provvedimento, viene dichiarata la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Montanaro la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso